

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE (UE) 2022/583 DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2022

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un accordo con la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali («accordo»).
- (2) L'accordo è stato firmato il 27 settembre 2021 conformemente alla decisione (UE) 2018/1869 del Consiglio <sup>(2)</sup> con riserva della sua conclusione.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali è approvato a nome dell'Unione <sup>(4)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 2 dell'accordo <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> Approvazione del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2018/1869 del Consiglio, del 26 novembre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali (GU L 306 del 30.11.2018, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

<sup>(4)</sup> Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 aprile 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
R. BACHELOT-NARQUIN

---